



COMUNE DI
VALPRATO SOANA

Città Metropolitana di Torino

Via Roma 9 - 10080 – Valprato Soana (TO)

Tel. 0124.812908

Fax 0124.812960



**ORDINANZA: CHIUSURA DEL PONTE PEDONALE IN LOCALITÀ BIOLEI DI
PIANETTO. Prot. n. ORDINANZA N° 2 del 09.02.2024**

IL SINDACO

VISTO; il cattivo stato delle barriere “parapetti” laterali del ponte pedonale sito in frazione Pianetto località Biolei;

CONSIDERATO; il rischio che le barriere ammalorate non garantiscano la sicurezza per i pedoni;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela e salvaguardia dell’incolumità pubblica ed in particolare, ritenuto di interdire il transito di qualsiasi genere sul ponte in località Biolei ,

Visto l’art. 54 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, a fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 225/92 e ss.mm. ii.;

ORDINA

con decorrenza immediata, la chiusura del ponte sito in frazione Pianetto località Biolei, fino al completo ripristino delle barriere laterali “parapetto”.

DISPONE

che la presente ordinanza: - sia pubblicata all’albo pretorio comunale on-line e nel sito istituzionale del Comune di Valprato Saona www.comune.valpratosaona.to.it;

- che all’esecuzione della presente ordinanza provveda il Comando di Polizia Locale.

- di incaricare il personale Tecnico del Comune di Valprato Soana ad apporre la segnaletica necessaria alla chiusura;

di trasmettere la presente ordinanza:

- al Comando Stazione Carabinieri di Ronco Canavese;

- al Comando di Polizia Locale – Unione Montana Valli Orco e Soana;

- al Responsabile dell’Area Tecnica.

AVVERTE

che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; -

che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” per l’inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.



IL SINDACO
(BOZZATO Arch. Francesco)